

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 novembre 2022, n. 0154/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi agli enti locali per la riduzione o esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia –SviluppImpresa).**

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti beneficiari
Art. 4	Misura del contributo
Art. 5	Cumulabilità
Art. 6	Presentazione della domanda
Art. 7	Istruttoria
Art. 8	Concessione del contributo
Art. 9	Liquidazione del contributo
Art. 10	Controlli
Art. 11	Annullamento e revoca
Art. 12	Entrata in vigore

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 34, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che attuano forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei proprietari, persone fisiche, di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale che ammodernano tali unità immobiliari e si obbligano a collocarle e mantenerle nel mercato delle locazioni, per un periodo non inferiore a otto anni, anche qualora gli stessi non siano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 34, comma 1 della medesima legge.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) unità abitative ammobiliate a uso turistico: gli immobili di cui agli articoli 26 e 47bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - b) agenzia immobiliare o società di gestione immobiliare turistica, specializzata nella gestione di immobili residenziali turistici: impresa che esercita attività di intermediazione immobiliare che, quale mandataria o sub locatrice, gestisce la locazione di almeno 30 unità abitative ammobiliate a uso turistico, come definite alla lettera a);
  - c) società di gestione immobiliare: qualsiasi impresa esercitata in forma societaria che, sulla base di quanto previsto dall'oggetto sociale, svolge effettivamente attività di gestione immobiliare, ivi compresa la locazione di immobili;
  - d) sistema delle agenzie: aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare di cui alla lettera c) aventi sede legale o unità operativa in Regione;
  - e) ammodernamento: lavori di ampliamento, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico.

Art. 3  
(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari del contributo i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, competenti per territorio, che istituiscono forme di riduzione o esenzione dal

pagamento dei tributi locali a favore dei proprietari, persone fisiche, di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale che ammodernano tali unità immobiliari e si obbligano a collocarle e mantenerle nel mercato delle locazioni, per un periodo non inferiore a otto anni, anche qualora gli stessi non siano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 34, comma 1 della legge regionale 3/2021.

2. Per usufruire dei benefici di cui al comma 1, i proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico stipulano un contratto di gestione dell'immobile mediante una delle agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica aderenti al sistema delle agenzie, iscritte all'Elenco di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 8 settembre 2021 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 "Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia –SviluppoImpresa"), aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa calcolata su strada, rilevabile dai siti internet Michelin o Google Maps.

3. L'Elenco di cui al comma 3 è pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

#### Art. 4 (Misura del contributo)

1. Ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a compensazione delle riduzioni o esenzioni dei tributi locali per i proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico di cui all'articolo 3, la struttura regionale competente in materia di turismo concede contributi nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della riduzione delle entrate sostenuta e comunque fino a un massimo di 50.000 euro per anno.

#### Art. 5 (Cumulabilità)

1. I contributi sono cumulabili con altri contributi concessi dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Comune istante è tenuto a dichiarare all'atto della domanda, al momento della concessione e successivamente nella rendicontazione, l'importo degli altri contributi ottenuti per le medesime finalità del presente regolamento.

3. L'importo è detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 6  
(Presentazione della domanda)

1. Ai fini della concessione del contributo, i Comuni trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di turismo apposita domanda con cui attestano, anche ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, le minori entrate derivanti dalle riduzioni o esenzioni di cui all'articolo 3 sostenute nell'anno precedente.

2. Le domande sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Le domande si considerano validamente presentate se:

- a) sono inviate mediante la casella di PEC del Comune che richiede il contributo;
- b) sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del Comune e corredate dalla documentazione di cui al comma 5.

4. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC.

5. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione dell'organo comunale competente con cui si autorizza la riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei i proprietari, persone fisiche, di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale che si obbligano a collocare e mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni, per un periodo non inferiore a otto anni;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante del Comune, relativa alle eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa iniziativa.

Art. 7  
(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per l'accesso al contributo nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, effettuando gli opportuni accertamenti.

2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica al Comune le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al Comune nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini o con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6;
- b) sono scaduti i termini di cui al comma 2 per la regolarizzazione o completamento della domanda;
- c) per rinuncia del Comune, comunicata prima della comunicazione del provvedimento di concessione.

4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 8  
*(Concessione del contributo)*

1. I contributi sono concessi, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, con procedimento a sportello sulla base dell'elenco formato secondo l'ordine di protocollazione in arrivo, a seguito della verifica dell'ammissibilità della domanda.

2. La concessione è disposta con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo, e contiene l'indicazione del termine e delle modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

Art. 9  
*(Liquidazione del contributo)*

1. I contributi sono liquidati congiuntamente alla concessione.

Art. 10  
*(Controlli)*

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 11  
*(Annullamento e revoca)*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento, comunica tempestivamente al Comune interessato l'avvio del procedimento di

annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.

3. Il provvedimento di revoca è adottato entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

Art. 12  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.